

	<p align="center"><b>Comune di VANZAGO</b>  <b>Città Metropolitana di Milano</b></p> <p align="center"><b>Codice Ente 11119</b></p>	<p align="center"><b>Numero</b></p> <p align="center"><b>14</b></p>	<p align="center"><b>Data</b></p> <p align="center"><b>10/03/2022</b></p>	<p align="center"><b>Prot.</b></p>
---	---	---	---	------------------------------------

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Oggetto:**  
**CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022**

**Originale**

L'anno 2022 addì 10 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sede comunale, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

**All'appello risultano :**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
SANGIOVANNI Guido	SI	MUSANTE Lorenzo	SI
PRAVETTONI Ivano	SI	PALEARI Laura	SI
DONGHI Laura	SI	BERRA Lairetta A.	AG
WA KALOMBO M'Buyi	SI	SUARDI Lorenzo	SI
FUSE' Tabata	SI	PASTORI Clara Paola	SI
PANDOLFI Andrea	SI	GRASSI Mattia	SI
MARTELLA Damiano	SI		

Partecipa il Segretario Generale Dott. LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2021 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Vista** la deliberazione CC 45 del 31/07/2020 ad oggetto: *“Regolamento per l'applicazione della nuova IMU di cui alla L. 160/2019”* ;

**Considerato che** ai fini dell'equilibrio di bilancio, all'invarianza del gettito rispetto agli anni precedenti e alle necessità di copertura dei servizi erogati dall'ente, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

**Richiamato** il comma 169, art. 1 della L. 296/2006: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**Vista** la circolare 27/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, al paragrafo 3.1 riporta: *“Nel delineare i confini dell'obbligo di invio degli atti, occorre infine soffermarsi sulle deliberazioni recanti la conferma, per un determinato anno d'imposta, delle aliquote o delle tariffe vigenti nell'anno precedente. La mancata pubblicazione di tali atti sul sito internet ministeriale, invero, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui al menzionato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Interviene il consigliere Musante

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Grassi, Pastori, Pandolfi, Martella) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

1. **Di confermare** le seguenti aliquote IMU anche per l'anno 2022:

TIPOLOGIA	DETRAZIONI RIDUZIONI	ALIQUTA
Aliquota ordinaria – unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei seguenti punti ed ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate		1,06%
Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A/9 (c.d. “di lusso”) e relative pertinenze* <i>*come definite dal comma 741, lettera b) della L. 160/2019</i>	€ 200,00	0,60%
Abitazioni principali, ad eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.		0,00%
Assimilazioni alle abitazioni principali di cui alla precedente fattispecie esente: a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; d) casa familiare assegnata al genitore		0,00%

<p>affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;</p> <p>e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>f) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</p>		
<p>Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004;</p>	<p>50%</p>	<p>1,06%</p>
<p>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;</p>	<p>50%</p>	<p>1,06%</p>
<p>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai</p>	<p>50%</p>	<p>0,76%</p>

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.		
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.	25%	0,80%
Fabbricati rurali strumentali		0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		0,00%
Terreni agricoli come di seguito qualificati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li> <li>• b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapibile;</li> </ul>		0,00%
Terreni agricoli non rientranti nella precedente fattispecie		1,06%
Aree edificabili		1,06%

**1. Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

Vista l'urgenza

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Grassi, Pastori, Pandolfi, Martella) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs. 267/2000





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 11**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **02/03/2022**

Il Responsabile di Settore  
dott.ssa Maria Cinzia Lovati

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **02/03/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Cinzia Lovati



CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022

Originale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SANGIOVANNI Guido

Il Segretario Generale  
LA SCALA Teresa

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° della Legge n. 267 del 18.8.2000.

LA RESPONSABILE  
SETTORE AFFARI GENERALI  
AGUGLIARO Paola

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

---

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: .....

- ρ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 Legge n. 267 del 18.8.2000
- ρ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 Legge n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
LA SCALA Teresa

---

---